

Forio d'Ischia e, perciò, di fruire le stesse a beneficio della clientela del « Grande albergo Mezzatorre », cioè di una impresa alberghiera a cinque stelle e, pertanto di risonanza nazionale e internazionale; diffidava la capitaneria di porto di Napoli, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a provvedere con provvedimento espresso ed immediato sulla istanza del 17 maggio 1999 con indicazione del responsabile del procedimento come previsto dalla legge n. 241 del 1990 entro il termine di tempo di 30 giorni;

di contro, la capitaneria di porto di Napoli nel fornire le richieste notizie con fax 610 del 29 gennaio 2002 « le operazioni restano sospese fino a quando l'Agenzia del Demanio, non sarà in grado di fornire i preventivi rilievi tecnici. Il comandante del porto di Napoli, senza considerare il permanere della propria diretta responsabilità nel procedimento amministrativo in atto, (l'articolo 32 del Codice di Navigazione e l'articolo 58 del regolamento marittimo demandano alla esclusiva competenza del capo del compartimento marittimo l'invito alle previste pubbliche amministrazioni a procedere in Commissione alle operazioni di delimitazione non lasciando alcun arbitrio a nessuna delle amministrazioni interessate, come, invece, si registra nel caso in esame, con una sorta di scaricabarile, domanda il tutto alla competenza della azienda del demanio violando in tal guisa, a parere dell'interrogante, la legge e limitando, senza rendersene conto, le proprie specifiche competenze;

la società Torre San Montano sulla scorta delle suddette notizie con ulteriore atto stragiudiziale di invito e diffida Prot. 051/DLR del 5 febbraio 2002, diretto all'azienda del demanio e per conoscenza alla capitaneria di porto di Napoli, invitava detta azienda a procedere per quanto di competenza;

nessuna risposta è pervenuta in merito;

la detta ultima diffida veniva redatta sulla scorta delle istruzioni contenute nella circolare 4 dicembre 1990, n. 58245/7. 464

del Ministro della funzione pubblica recante all'oggetto: Articolo 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86, concernente i reati di rifiuto di atti d'ufficio o di omissioni (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1990). In altre parole la società Torre San Montano faceva presente che nella questione in parola si ravvisavano fatti penalmente rilevanti e ciò per la palese violazione del 2° comma dell'articolo 328 del codice penale, come novellato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1990, n. 97) —:

quali misure intenda assumere nei confronti della capitaneria di porto di Napoli per assicurare una urgente soluzione della problematica innanzi descritta e provvedere, conseguentemente, a portare a termine la richiesta operazione di delimitazione. (4-04579)

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

*Interrogazione a risposta scritta:*

NESI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

se siano a conoscenza degli episodi — crescenti per numero e per gravità — di minacce, vessazioni, umiliazioni e ricatti da parte di gruppi di scolari delle scuole elementari e di studenti delle scuole medie, contro loro compagni deboli e isolati —:

se non ritengano che questi episodi siano indicazioni di una cultura della violenza come metodo di vita e del *clan* come strumento di piccolo e ridicolo potere, che stanno guastando le coscienze fin dalla prima giovinezza;

se non ritengano di dover adottare iniziative normative che consentano di affrontare queste manifestazioni di squalida vigliaccheria con la massima severità, considerandoli reati veri e propri, senza consentire che prevalga il facile e pericoloso buonismo, che tende a considerarle « ragazzate ». (4-04567)

\* \* \*